

N. R.G. 2483 \2018



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Elisabetta Arrigoni	Giudice
Mauroernesto Macca	Giudice

letto il ricorso depositato in data 19 febbraio 2018
a scioglimento della riserva assunta in data 18 settembre 2018
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa

da

, elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv.
GILARDONI MASSIMO dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine del
ricorso

RICORRENTE

e

COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO:: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, i seguenti fatti:

- 1) di essere nato a Warri, Delta State, in Nigeria il 16 maggio 1987;
- 2) di essere di etnia Urhobo e di religione cristiana;

- 3) di avere in Nigeria due sorelle che vivono a Warri mentre la madre vive altrove;
- 4) di essere andato a scuola per 12 anni, finendo le superiori e di aver fatto due anni di scuola di tecnologia in Edo State;
- 5) di aver lavorato sull'isola Escavor (in Nigeria) nel 2012/2013 con una ditta per l'estrazione del petrolio;
- 6) di essere stato dopo l'espatrio dalla Nigeria (22/02/2014) sei mesi in Niger e due anni in Libia dove aspettava sotto un ponte che qualcuno gli proponesse un lavoro;
- 7) di essere espatriato dalla Nigeria per il problema del petrolio fra le etnie di Urhobo (quella di appartenenza) e gli Itsekirs e gli Ijaw;
- 8) di essere il figlio del capo della comunità degli Uhrobo;
- 9) un giorno una perdita di petrolio aveva provocato dei danni all'acqua e ai terreni delle tre comunità e per questo motivo i capi delle comunità compreso suo padre si erano recati dalla Shell per ottenere il risarcimento;
- 10) in tale occasione si era scoperto che la Shell questa si era precedentemente accordata solo con la etnia Ijaw e solo alla comunità in questione aveva riconosciuto il risarcimento;
- 11) di essersi recato per questo motivo nel gennaio 2014 insieme ad altri giovani (più di venti) della sua comunità presso la comunità Ijaw per risolvere in pace la questione del risarcimento per l'inquinamento prodotto dal petrolio;
- 12) di essere stato attaccato, in tale occasione, dai giovani della comunità Ijaw quando si era recato da loro insieme agli altri giovani: gli Ijaw avevano urlato e avevano bruciato il pullman con cui erano arrivati e c'erano stati molti feriti;
- 13) la sua comunità ha iniziato a vendicarsi per l'attacco della Ijaw, bruciando le macchine degli Ijaw che passavano sui loro territori;
- 14) gli anziani della sua comunità avevano cercato di mettere fine a questa lotta ed in tale occasione suo padre (Erhahon Monday) era stato ucciso dalla comunità Ijaw sulla strada che va all'aeroporto di Warri (nel febbraio 2014) con un colpo di arma da fuoco insieme ad un altro che lo accompagnava mentre il terzo negoziatore era riuscito a fuggire;
- 15) di essere in pericolo dopo la morte del padre in quanto subiva minacce essendo il capo dei giovani Uhrobo ;
- 16) di essere andato dalla polizia a fare denuncia senza ricevere però alcuna protezione;
- 17) il documento prodotto era stato consegnato a tutti quelli del suo territorio dopo le investigazioni dalla polizia e serviva per ottenere il risarcimento;
- 18) di essere quindi scappato senza aspettare nemmeno il funerale del padre;
- 19) di non escludere di poter aver ucciso qualcuno con il machete durante gli scontri ;
- 20) di essere accusato dalla comunità Ijaw dell'omicidio di MRS Florence Opukuma, anche se lui non c'entrava niente, ma lo avevano fatto solo perché era il capo dei giovani Urhobo;
- 21) di essere ricercato non dalla polizia ma dai militanti di Ijaw che lo vogliono uccidere perché considerato il capo della rivolta;
- 22) di non sapere se dopo tre anni è ancora considerato capo e cosa possa succedere in caso di suo ritorno;
- 23) di non aver letto fino in fondo l'articolo del giornale in quanto lui sapeva cosa era successo;
- 24) di aver paura in caso di rimpatrio perché in qualsiasi posto in cui andrebbe a nascondersi in caso lo trovassero verrebbe ucciso dagli Ijaw perché dicono che ha ammazzato una loro sorella e distrutto le loro cose;
- 25) di essere in contatto in Nigeria con sua sorella maggiore

- 26) di aver saputo da suo zio che quelli dello Ijaw lo hanno cercato in casa sua perché credevano fosse tornato in Nigeria;
- 27) di essere espatriato dalla Nigeria il 22 febbraio 2014 e di essere arrivato in Italia il 10 ottobre 2016 passando per il Niger e infine per la Libia

Nel documento C\3 ha dichiarato di essere dovuto fuggire per i conflitti fra gli Ijaw e gli Urhobo.

La Commissione ha in primo luogo reputato che i documenti prodotti in copia dal richiedente ma esibiti in originale (un articolo di giornale e un report della polizia) non fossero genuini. Inoltre rilevava che le dichiarazioni del richiedente erano prive di coerenza, logica e verosimiglianza. Sottolineava che la versione dei fatti raccontata dal richiedente era completamente difforme rispetto quella riportata dall'articolo di giornale prodotto (articolo di giornale che ritengono sia contraffatto). Ad avviso della Commissione è da considerare contraffatto anche il documento della polizia e comunque non era verosimile né che una multinazionale risarcisse direttamente le comunità locali (essendo verosimile invece che stipulasse accordi con il governo) né che la polizia non fosse intervenuta in un così sanguinoso conflitto etnico e che, comunque, il ricorrente avendo affermato di aver partecipato alle violenze e di essere stato addirittura il capo dei giovani attaccanti non poteva godere di alcuna protezione. A fronte di ciò rigettava la domanda.

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale notificato in data 18 gennaio 2018 proponeva ricorso il 19 febbraio 2018 che, richiamato in modo estremante riassuntivo il fatto, formulate eccezioni preliminari insisteva per l'accoglimento del ricorso chiedendo tutte le diverse forme di protezione in via gradata richiamando in modo generale le fonti normative ed affermando che la Commissione non ha tenuto conto della situazione del Delta State in riferimento ai conflitti che da anni caratterizzano il Delta State. In data contestuale il ricorrente presentava ricorso per ottenere la protezione umanitaria rubricato sub RG 2594\18 assegnato al dott. Mauroernesto Macca, sottolineando di essersi integrato con il percorso compiuto in questi mesi.

Il PM, all'esito della notifica via pec del ricorso, evidenziava l'assenza di cause ostative in relazione a tutte le due domande (protezione internazionale e protezione umanitaria).

La Commissione territoriale, pur ritualmente avvisata, non si costituiva in relazione al ricorso sub RG. 2483\18, ma si costituiva in relazione al ricorso sub 2594\18 allegando la documentazione in suo possesso.

I due ricorsi, fissati dal Collegio alla medesima udienza, venivano riuniti.

Quindi il Collegio, sentito il richiedente ed acquisito l'originale del giornale prodotto dal ricorrente, riservava la decisione.

In via preliminare il ricorrente chiedeva che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma I lett g) dl 13/2017 nella parte in cui introduce l'art. 35 bis D.Lvo 25/2008 per violazione degli artt. 3, 10, 24, 77, 101, 111 Cost. e art. 6 CEDU.

Nella sostanza il ricorrente lamenta la previsione della videoregistrazione dell'audizione davanti alla Commissione e la sua possibile utilizzazione in sede giudiziale; la previsione dell'udienza in via meramente eventuale, l'adozione del rito camerale e la mancata pubblicità dell'udienza, lamenta altresì l'utilizzo della legislazione d'urgenza.

Ciò posto devono in primo luogo essere rigettate le questioni preliminari sollevate dalla difesa di parte ricorrente.

Le prime due questioni di illegittimità costituzionale sono irrilevanti in quanto, nel caso specifico, il colloquio davanti alla commissione territoriale non è stato videoregistrato e l'udienza innanzi al Collegio è stata disposta.

La scelta del legislatore di adottare il rito camerale rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa, certamente giustificata in considerazione della peculiarità delle regole processuali che disciplinano la materia (attenuazione del principio dell'onere della prova, dovere di collaborazione del Giudice). L'ampio potere di ufficio del giudice in uno con il principio dell'onere della prova decisamente attenuato in capo al ricorrente e la previsione di una decisione collegiale, rendono certamente non irragionevole la scelta di un rito più semplificato privo di appello.

Analoghe considerazioni valgono in merito alla non pubblicità dell'udienza. L'audizione del ricorrente e, in ogni caso, il suo vissuto personale costituiscono il merito del giudizio ed è ben giustificato che giudizi che coinvolgono aspetti così personali e riservati siano trattati, per la tutela stessa del riserbo e della sicurezza del ricorrente, in udienza non pubblica, come accade peraltro per la maggior parte dei giudizi civili.

Né può ritenersi pretestuoso il ricorso alla legislazione d'urgenza in considerazione del numero dei richiedenti protezione, delle situazioni di grande tensione tra i richiedenti protezione e i residenti e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato, elementi tutti che impongono una definizione solerte dei giudizi. Sul punto da ultimo si richiama la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.27700/2018 che ha confermato anche sul punto il decreto emesso dal Tribunale di Brescia .

Nel merito va evidenziato che, con riguardo alla specifica materia, se per un verso deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D. Lvo 251/07- d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *“L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.”* (Cass. 18353/06, vedasi da ultimo anche Cass. n. 14157/2016). In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs.251/2007 che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente

ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Ad avviso del Collegio il ricorrente ha assolto l'onere probatorio, seppur attenuato posto a suo carico, come dimostrano i riscontri da fonti esterne reperiti d'ufficio dal Tribunale.

Va innanzitutto evidenziato che il ricorrente, sin dalle dichiarazioni in Questura, ha precisato di essere fuggito per un conflitto fra la sua etnia e quella degli Ijaw e nel corso della sua audizione in Commissione ha descritto le violenze ed i sanguinosi eventi che lo avevano contrassegnato riferendo anche del fallito tentativo di pacificazione posto in essere da sua padre (capo della sua comunità) e da altri anziani, ucciso da membri delle altre due comunità. In Commissione ha ripercorso in modo coerente (anche dal punto di vista temporale) e privo di contraddizioni le vicende per le quali era sorto il conflitto spiegando che la sua comunità non aveva usufruito del risarcimento che la Shell avrebbe dovuto versare a tutte e tre le comunità interessate per i danni derivanti della perdita del petrolio sia contaminando l'acqua sia i terreni di tutte e tre le comunità, cioè gli Ijaw, gli UHOROBO (cui lui apparteneva) e gli Itsekirs in quanto vi era stato un previo accordo con gli Ijaw e solo questa comunità aveva ricevuto il risarcimento e non voleva riconoscere nulla alle altre due. Inoltre ha chiarito di essere uno dei figli del capo della comunità UHOROBO, Erhahon Monday il quale aveva negoziato insieme agli anziani per ottenere il risarcimento dovuto alla sua comunità con un accordo pacifico con le altre due etnie. Il ricorrente è stato sincero e non solo non ha nascosto che i giovani della comunità di appartenenza, di cui era il capo, non riuscendo ad ottenere pacificamente quanto rivendicato, si erano lasciati andare alla vendetta dopo che membri della comunità Ijaw li avevano attaccati ed avevano bruciato il loro pullman ed ha riferito addirittura che essi avevano poi bruciato tutte le auto degli Ijaw che passavano sui loro territori. Ha riferito di essere fuggito in quanto era stato ingiustamente accusato della morte di una donna della comunità Ijaw, tale Florence Opukuma, anche se ha ammesso di non poter escludere di aver fatto del male, negli scontri, a qualcuno.

Quanto alle prove offerte, il Collegio deve rilevare che lo stesso articolo pubblicato sul giornale prodotto in originale dal ricorrente ove compare la sua fotografia (come accertato dal Collegio che l'ha visionata) è stato reperito dal Tribunale al link <https://nigerianobservernews.com/2014/03/oil-crises-ijawitsekiriurhobos-clash-in-warri-scores-left-dead/>,

Dalla lettura dell'articolo sul sito si evince la ricostruzione degli eventi operata dal giornalista che, pur differendo in alcuni punti da quella operata in udienza dal ricorrente essendo certamente più attendibile quella di chi ha partecipato ai fatti (diversamente dal giornalista che afferma di aver ricevuto notizie da un testimone oculare in quanto la polizia non aveva fatto commenti), conferma quanto riferito dal ricorrente in merito sia alle ragioni della lotta fra le due comunità, al sopruso perpetrato dagli Ijaw sulla comunità del ricorrente, sia al risarcimento dovuto dalla Shell, alla lotta fra i giovani delle due comunità, alla morte ed al ferimento di varie persone, alla reazione da parte degli Ijaw, all'omicidio di suo padre, in quanto capo della comunità, al fatto che il ricorrente è ricercato dai membri della comunità Ijaw che lo incolpano della morte della donna, una venditrice di pesce come affermato anche dal ricorrente nel corso della udienza odierna “ *D. La signora Florence Opukuma è stata uccisa da membri del suo gruppo? R. È stata uccisa dalla comunità Itsekiris D. Come fa a saperlo? R. perché la signora è stata uccisa non nella mia comunità ma nell'altra. D. Lo dice per esclusione perché non l'avete uccisa voi oppure lo sa per certo? R. Sono sicuro. D. Chi era questa signora? R. L'ex marito di questa signora era un soldato ma non era questo problema. Il problema era che avevamo problemi tra comunità. Era un venditrice di pesce*

che vendeva pesce per la comunità. D. Perché proprio lei hanno ucciso? R. Non so dire perché. D. Di che etnia era? R. Ijaw (si pronuncia Igiò) D. È al corrente di un processo contro di lei? R. Non so se c'era un processo, quando sono scappato non c'era. “

Quanto al comportamento poco trasparente in generale delle multinazionali in Delta State e segnatamente della Shell, le COI consultate dal Collegio non solo non fanno alcun riferimento ad accordi fra la suddetta società ed il governo (ipotizzati dalla Commissione per giustificare sulla base di un criterio soggettivo ed apodittico la propria idea), ma anzi confermano quanto emerso dalle dichiarazioni del ricorrente e riferiscono di un generale ricorso alla corruzione per ottenere le licenze di esplorazione dalle autorità della Nigeria, che solo attualmente sono state provate dai vari processi intentati contro le suddette multinazionali in vari Stati dalla nuova compagine governativa.

“Secondo l'OPEC, la Nigeria attualmente ricopre la decima posizione nella classifica delle riserve petrolifere più grandi al mondo e la tredicesima posizione in quella dei produttori di petrolio greggio.¹²⁰ La produzione e l'esportazione del petrolio hanno sostanzialmente migliorato l'economia del paese. Tuttavia le attività associate al settore petrolifero hanno avuto e continuano ad avere significativi effetti negativi sull'atmosfera, sul suolo, sulle acque superficiali e sotterranee, sull'ambiente marino e sugli ecosistemi terrestri. Lo smaltimento degli idrocarburi del petrolio e degli altri rifiuti derivati dalla produzione dello stesso causano inquinamento ambientale, con effetti dannosi per la salute umana, problemi socioeconomici e degrado nei nove Stati produttori di petrolio situati nella regione del Delta del Niger e cioè: Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, Imo, Ondo e Rivers. I problemi associati alla ricerca e alla produzione del petrolio includono fuoriuscite di petrolio, combustione di gas, gas metano liberato nell'aria anche senza combustione, discariche di rifiuti derivati dalla produzione di petrolio, contaminazione di sorgenti d'acqua, contaminazione del suolo, distruzione dei terreni agricoli e dell'ambiente marino. Ogni anno si contano centinaia di fuoriuscite di petrolio nella regione del Delta del Niger, che secondo uno studio sono quantificabili in una media di 24.000 barili di petrolio greggio all'anno.¹²² Ciò risulta attualmente confermato da un rapporto di Amnesty International del 22 febbraio 2018.¹²³ Per restare aggiornati sulla gravità delle fuoriuscite è possibile consultare, all'indirizzo internet <https://oilspillmonitor.ng/>, la mappa interattiva fornita dal NOSDRA. Tale mappa si aggiorna in tempo reale mostrando il luogo e l'entità delle fuoriuscite di petrolio Già nel 2015, Amnesty International denunciava come una tale situazione incidesse su: diritto a un adeguato standard di vita, incluso il diritto al cibo (come conseguenza dell'impatto dell'inquinamento da petrolio sull'agricoltura e sul settore ittico); diritto al lavoro (sempre come conseguenza dell'ampio danno all'agricoltura e al settore ittico); diritto all'acqua e alla salute (che sorge dall'incapacità del governo di assicurare un ambiente salutare e dalla mancata promulgazione di leggi che proteggano l'ambiente e prevengano l'inquinamento).¹²⁷ Nel rapporto sulla Nigeria del 2017/2018, Amnesty reitera ancora come l'inquinamento ambientale collegato all'industria del petrolio continui a minare i diritti economici sociali e culturali delle comunità del Delta del Niger.¹²⁸ Nel rapporto 2017-2018 sulla Nigeria, Amnesty International afferma che il governo ha solo compiuto piccoli passi nell'affrontare la contaminazione ambientale nella regione di Ogoni. Le stesse comunità locali esprimono oggi frustrazione per i lenti progressi dell'iniziativa lanciata dall'UNEP, dal momento che le operazioni sul territorio non sono ancora iniziate e la Shell non ha adempiuto alle raccomandazioni dell'UNEP. Dipartimento di Giurisprudenza Dipartimento di Giurisprudenza <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2018/05/Rapporto-COI-Nigeria-11-maggio-2018.pdf>

Ulteriori informazioni sono reperibili al sito

<http://sweetcrudereports.com/2012/01/31/ijaw-oil-communities-in-delta-bayelsa-lay-siege-to-shell/>

Inoltre si legge *“Shell risarcirà con 55 milioni di sterline (70 milioni di euro) la comunità nigeriana danneggiata da due importanti fughe di petrolio nel 2008 e nel 2009. La multinazionale anglo-olandese del petrolio ha raggiunto un accordo con la comunità di Bodo, nel Delta del Niger e risarcirà 15.600 persone – principalmente pescatori – colpite da due fuoriuscite di greggio. Secondo i legali dei pescatori nigeriani, ognuno dei loro clienti riceverà 3.300 dollari. In totale la Shell dovrà versare 84 milioni di dollari. Le due fuoriuscite causarono enormi danni all’economia locale e la distruzione di migliaia di ettari di mangrovie nel sud della Nigeria. La compagnia ha continuato però a sostenere che l’estensione dei danni ambientali è causata dai “furti di petrolio e operazioni illegali di raffinamento del greggio”. Per la prima volta nella storia del Paese, il risarcimento sarà pagato direttamente alla popolazione, mentre in passato i soldi venivano affidati alle autorità nigeriane.* <https://cafeafrika.it/2015/01/08/nigeria-risarcimento-record-della-shell-ai-pescatori-del-delta-del-niger>

Risulta quindi che all’epoca dei fatti narrati dal richiedente (2014) la compagnia petrolifera aveva ormai attivato un rapporto diretto con le popolazioni che subivano danni dal suo operato a fini di accordi risarcitori, cioè interloquiva direttamente con la specifica comunità interessata. Sicchè anche questa affermazione del ricorrente, reputata inverosimile dalla Commissione, ha ricevuto riscontri esterni. Né deve stupire, dato il generale comportamento tenuto dalla Shell in Nigeria in quegli anni (riferito da fonti giornalistiche e fonti provenienti da ONG), che tale società non si preoccupasse più di tanto di individuare in modo preciso quali comunità dovesse via via risarcire e quindi è verosimile che abbia trattato direttamente solo con una delle tre comunità interessate, disinteressandosi delle loro problematiche.

Quanto alla ritenuta inverosimiglianza dell’ allegazione del ricorrente riguardo il mancato intervento della polizia, ancora una volta i dati estratti dalle COI smentiscono clamorosamente le soggettive argomentazioni della Commissione Territoriale espresse nel diniego .

“Sebbene la regione del Delta a sud della Nigeria abbia abbondanti riserve di petrolio [...], il Delta è stato consumato dal degrado ambientale, dai furti di petrolio senza freni, dalla distruzione delle infrastrutture e una nuova ondata di militanza antigovernativa complicata dall’attrito etnico e dalle rivalità politiche.

Ampi tratti della regione del Delta vedono poca o nessuna presenza del governo o di infrastrutture di qualsiasi tipo. [...] Per molti residenti, il loro unico contatto con il governo si verifica quando le truppe arrivano alla ricerca di militanti o ladri di petrolio. I residenti del Delta lamentano regolarmente di essere trattati come militanti, potenziali militanti o sostenitori dei militanti [“https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/20161014_Nigeria_Sit_socio-politica_Bayelsa_State_Mend_Evento_1_maggio_2007.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/20161014_Nigeria_Sit_socio-politica_Bayelsa_State_Mend_Evento_1_maggio_2007.pdf)

Inoltre da decenni organizzazioni internazionali come Amnesty International avevano evidenziato e denunciato il comportamento di connivenza fra la Shell ed altre multinazionali petrolifere ed il governo nigeriano ed il mancato intervento delle autorità anche in casi gravi *“ È il momento di accendere i riflettori su questo lato oscuro del passato della Shell. Niente potrà restituirci le vite perdute ma ora è in gioco la possibilità di dare il segnale che nessun’azienda, per quanto grande e potente, riuscirà a evadere la giustizia per sempre”.* <https://www.amnesty.it/shell-complice-nel-caso-dei-nove-ogoni/> Solamente di recente anche in Italia il nuovo governo Nigeriano ha cominciato a modificare il suo atteggiamento verso le multinazionali intentando in diversi Stati azioni di natura risarcitoria per i danni ambientali. Per la prima volta di recente il GIP del Tribunale di Milano ha condannato due degli intermediari per corruzione

<https://www.milanofinanza.it/news/la-nigeria-chiede-1-miliardo-di-danni-a-eni-e-shell-201812131805258298> <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2018/11/26/nigeria-cosi-la-tangente-porto-vantaggi-a-eni-e-shell/4791967/>

Quanto alla forma di protezione richiesta, la vicenda narrata dal richiedente, a giudizio del Tribunale, pare meritevole dello *status* di rifugiato ricorrendone i presupposti.

Lo *status* di rifugiato può, infatti, essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione (art. 1, Conv. Ginevra, 28 luglio 1951; v. l. 24 luglio 1954 n.722); in particolare, la condizione di «rifugiato» può essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2, lett. d, Dir. 2011/95/UE; v. D.Lgs 21 febbraio 2014 n. 8).

Ebbene non v'è dubbio che il ricorrente, la sua comunità e la sua stessa famiglia siano stati direttamente coinvolti nel conflitto scoppiato fra le tre etnie per ripartirsi il risarcimento concordato per i danni cagionati sul loro territorio dalla Shell e dalla volontà delle due comunità, Itsekirs e Ijaw, di escludere dal ristoro la comunità di appartenenza del richiedente. Sicchè il ricorrente il quale è fuggito dalla Nigeria per sottrarsi alla persecuzione operata specificatamente nei suoi confronti con una falsa accusa di omicidio (in Nigeria vige ancora la pena di morte <https://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/africa/sudafrica-50000242>) rischierebbe nuovamente in caso di rientro, anche a motivo del suo ruolo di capo della giovani della sua comunità, di essere nuovamente perseguitato senza poter ottenere tutela dalle autorità del suo Paese in quella zona sostanzialmente assente. (ved. COI supra) .

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è l'amministrazione statale, sicché l'applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell'amministrazione statale ad un pagamento in favore di se stessa.

Non avendo il P.M. comunicato la sussistenza di cause di esclusione, non evincibili dagli atti, ritiene il Collegio che la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato meriti accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce lo *status* di rifugiato a _____ ;

Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia;

Nulla sulle spese .

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2018

Il Presidente Est.
dott. Mariarosa Pipponzi